

**C 5361 recante "Modifica al codice della strada, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente".**

Il 24 luglio è iniziato presso la IX Commissione Trasporti, l'esame del disegno di legge n. 5361, relativo alla modifica di alcune norme del codice della strada.

Si tratta di una sorta di "manutenzione normativa" delle disposizioni in parte contemplate nella precedente legge di riforma del luglio 2010, che si inserisce nel procedimento complessivo di revisione del codice in ordine al quale il Governo ha ottenuto delega legislativa con l'atto n. 4662, allo scopo di stabilire puntuali modifiche.

L'obiettivo è, ancora una volta, quello di rispondere alle indicazioni provenienti dall'Unione europea di dimezzamento delle vittime stradali entro il 2020 e di creare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Di seguito l'esame del contenuto dei singoli articoli del progetto.

**Art. 1 (mezzi elettrici con bilanciamento assistito) modifica l'art. 50 cod. strad.**

Il disegno di legge inserisce nella categoria dei velocipedi i *segway*, mezzi per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a 16 anni, dotati di velocità massima di 20 Km/h.

**Art. 2. (Calcolo della massa limite degli autocaravan) modifica l'art. 62 cod. strad.**

E' inserito nell'art. 62 un nuovo comma 6 bis, relativo al calcolo della massa limite degli autocaravan.

Come è noto è possibile guidare con la patente di categoria B veicoli con massa limite pari a 3,5 tonnellate; per valori superiori è necessario il conseguimento della patente C.

Il limite delle 3,5 tonnellate è spesso superato nei caravan in virtù del peso delle apparecchiature interne, come il mobilio o le attrezzature di cottura.

Onde evitare di imporre necessariamente il conseguimento della patente superiore C, si è pensato di escludere nel calcolo della massa massima dei camper le apparecchiature interne.

Tale disposizione, potrebbe però, contrastare con le disposizioni europee in materia di omologazione dei veicoli.

**Art. 3. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).**

Sono apportate diverse modifiche all'art. 187 del codice della strada in materia di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In base alla disposizione attuale si può procedere a controlli quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente "si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti"; il disegno di legge allarga le ipotesi in cui è possibile effettuare il controllo ai casi in cui si ha motivo di ritenere che il conducente "abbia fatto uso" di dette sostanze.

Per quel che attiene le modalità di accertamento l'attuale art. 187 comma 2bis, prevede che sia un decreto interministeriale a stabilire che si proceda ad analisi di fluido del cavo orale, anziché della mucosa, quando possa garantire all'amministrazione un costo inferiore.

Il disegno di legge, stabilisce, al contrario che i controlli avvengano esclusivamente su fluido del cavo orale e siano effettuati da personale sanitario e non più, come ora, da personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Conseguentemente, nel caso di controlli effettuati successivamente (perché impossibili al momento dell'accertamento, o perché il conducente si rifiuti) l'esame non riguarderà campioni di liquidi biologici, ma campioni di fluido del cavo orale o di sangue.

Novità, anche per quel che attiene l'applicazione delle sanzioni.

Come è noto, il controllo relativo alla guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti avviene in base a 2 accertamenti.

Il primo basato su indici sintomatici, che possono essere rilevati dagli accertatori (indici quali occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza ecc.); il secondo basato su accertamenti clinico tossicologici, che può essere effettuato solo se i primi siano positivi.

Il disegno di legge prevede che sia disposta la revisione della patente da parte del prefetto, ex art. 128 del codice della strada, quando pur non essendo stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione recente di sostanze stupefacenti risultino, però, positivi gli accertamenti qualitativi, effettuati anche con apparecchi portatili, da parte delle forze dell'ordine.

#### **Art. 4. (Pagamento delle sanzioni)**

E' prevista una riduzione dell'ammontare della sanzione pari al 20%, qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Tra le modalità di pagamento sono, inoltre, contemplati gli strumenti elettronici, anche attraverso convenzioni con banche per evitare oneri aggiuntivi alla finanza pubblica, derivanti dall'uso di questi nuovi sistemi.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente nelle mani dell'agente accertatore, che sia munito di idonea apparecchiatura.

Prevista, infine, la notifica al trasgressore abilitato all'utilizzo della PEC, direttamente alla sua casella di posta, escludendo l'addebito allo tesso delle spese di notifica. Tale sistema sarà disciplinato da un decreto interministeriale, da adottarsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della norma.

#### **Art. 5 (Revoca della patente)**

Attuato un generale inasprimento della sanzione della revoca della patente nei casi di omicidio colposo.

In particolare in caso di omicidio colposo commesso con violazione del codice della strada la revoca della patente è disposta per 5 anni; attualmente è contemplata solo la sospensione per 4 anni.

Qualora il fatto sia commesso da conducente in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 1,5 g/l) la revoca è disposta per 15 anni.

---

Va segnalato che la stesura originaria del disegno di legge 4662 contemplava la revoca perpetua; tale soluzione è stata accantonata, in quanto ritenuta contrastante con i principi costituzionali e comunitari connessi alla libera circolazione delle persone.